

## **Deroghe**

Le modalità, le condizioni e le procedure per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici sono dettate dagli articoli 14 e 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", inoltre, che all'art. 136, comma 2 dispone l'abrogazione dell'art. 41 quater della legge 1150/42.

Il permesso a costruire è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

La deroga può essere consentita esclusivamente nei confronti dei parametri edilizi indicati al comma 3 dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001.

## ***ITER PROCEDURALE***

### **COMUNE**

Con deliberazione del Consiglio comunale riconosce l'interesse pubblico dell'intervento. Il provvedimento finale è adottato dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale il quale rilascia il permesso di costruire.

L'art. 20 del D.P.R. 380/2001, disponendo le nuove procedure per il rilascio del permesso di costruire, al comma 10 tratta l'istituto della deroga, che viene assoggettato ai procedimenti previsti nell'articolato stesso.

### **REGIONE**

Per gli effetti prodotti dell'abrogazione dell'art. 3 della legge 21/12/1955, n. 1357 non è più necessario il rilascio del nulla osta, espresso con provvedimento della Giunta Regionale.